

STATUTO

**LA QUERCIA - IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABBASANTA OR LOCALITA' BENA
PULEOS SN

Numero REA: OR - 358912

Codice fiscale: 01267240958

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 19990 di REPERTORIO ed al numero 15374 di RACCOLTA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 una
impresa sociale in forma di società a responsabilità limita-
ta, denominata:

"LA QUERCIA - IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La sede sociale è posta nel Comune di Abbasanta (OR).

Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e
la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali
con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto
costitutivo e competono alla assemblea dei soci. L'organo am-
ministrativo può trasferire la sede sociale ad altro indiriz-
zo nel medesimo Comune, istituire, trasferire e sopprimere
altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, ma-
gazzini, uffici, agenzie; anche i soci possono decidere in
merito.

Articolo 3 - Libro dei soci - loro domicilio

3.1 II Libro dei soci, che essi hanno diritto di consultare,
deve essere istituito ed aggiornato dall'organo amministrati-
vo con le modalità previste dal Codice civile per i libri so-
ciali.

3.2 Dal Libro dei soci deve risultare:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
domicilio, per i soci persona fisica;

	la denominazione o la ragione sociale, sede legale, naziona-	
	lità, Stato di costituzione, numero di codice fiscale e di e-	
	ventuale iscrizione al Registro delle imprese, per i soci non	
	persona fisica, nonché loro trasformazione, modifica di ra-	
	gione sociale o denominazione, fusione e scissione;	
	- gli eventuali numero di telefono, indirizzo di telefax e di	
	posta elettronica dei soci;	
	- la quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale	
	ed i versamenti fatti;	
	i trasferimenti di partecipazioni con indicazione del titolo	
	e della relativa iscrizione al Registro delle imprese;	
	- la costituzione di pegno, di usufrutto, il sequestro ed o-	
	gni altra vicenda giuridica riguardante le partecipazioni.	
	3.3 Ogni comunicazione nei rapporti tra soci e società o tra	
	soci tra di loro è validamente trasmessa al domicilio o alla	
	sede del socio, od agli indirizzi di telefax o di posta elet-	
	tronica, risultanti dal Libro dei soci; i soci sono tenuti a	
	comunicare alla società eventuali variazioni.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	La Società, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3	
	luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale, si propone	
	il raggiungimento del proprio scopo attraverso l'esercizio	
	delle seguenti attività:	
	• la gestione di comunità integrata, comunità alloggio, grup-	
	po convivenza, pronto intervento, centro diurno;	

	• inserimenti per utenti sottoposti a misure restrittive del-	
	la libertà personale, utenti affetti da dipendenza con rela-	
	tivo programma riabilitativo;	
	• assistenza domiciliare integrata, prestazione infermieri-	
	stiche e fisioterapiche;	
	• servizio di trasporto per disabili;	
	• fornire pasti a domicilio e servizio mensa;	
	• attività di organizzazione e gestione di servizi di aggre-	
	gazione socio-culturale e socio educativo, laboratori;	
	• gestione di baby parking;	
	• svolgere attività di animazione promuovere attività sporti-	
	ve, musicali ricreative, ludiche e culturali, convegni e se-	
	minari;	
	- pet therapy e l'ippoterapia;	
	- attività di servizi di alloggio e di ristorazione, sommini-	
	strazione di alimenti e bevande, catering per eventi.	
	La società persegue finalità di interesse generale, senza	
	scopo di lucro, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 112/2017. Es-	
	sa destina pertanto utili ed avanzi di gestione allo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indi-	
	retta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comun-	
	que denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, ammini-	
	stratori ed altri componenti degli organi sociali, * anche	
	nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di sciogli-	

	mento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al so-	
	cio del capitale effettivamente versato ed eventualmente ri-	
	valutato o aumentato nei limiti di legge. Si considera in o-	
	gni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto	
	all'art. 3 comma 2 del D.lgs. 112/2017.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per	
	cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte	
	eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-	
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale	
	di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-	
	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione	
	di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-	
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-	
	ciati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-	
	late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di u-	
	tilità sociale.	

	La Società potrà, occasionalmente e con esclusione di ogni	
	attività finanziaria riservata di cui alla normativa prevista	
	dalla Legge 2 gennaio 1991 numero 1 e del D.L. 3 marzo 1991	
	numero 143 convertito nella Legge 5 luglio 1991 numero 197	
	del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 numero 385, compiere	
	ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa	
	e finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa all'oggetto	
	sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizza-	
	zione ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese	
	aventi oggetto affine o connesso al proprio; essa in partico-	
	lare può compiere operazioni commerciali ed industriali, ipo-	
	tecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la	
	permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti	
	immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento	
	con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, conceden-	
	do le opportune garanzie reali e personali; concedere fi-	
	dejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assu-	
	mere partecipazioni ed interessenze in Società ed imprese,	
	nel rispetto delle disposizioni di Legge; partecipare a con-	
	sorzi od a raggruppamenti di imprese.	
	Potrà altresì richiedere finanziamenti agevolati e/o contri-	
	buti in conto capitale a valere sui fondi di qualsiasi stru-	
	mento legislativo.	
	Articolo 5 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	

	cembre 2050 (duemilacinquanta), essa potrà essere prorogata	
	ovvero anticipatamente sciolta.	
	Articolo 6 - Capitale sociale	
	6.1 II capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero) .	
	6.2 Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica, salvo	
	quanto disposto dall'art. 2463 comma 4 del codice civile, per	
	il quale, se il capitale sociale è inferiore ad euro 10.000,	
	i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati	
	per intero.	
	6.3 Qualora il conferimento abbia ad oggetto una prestazione	
	d'opera o di servizi a favore della società, la polizza o la	
	fideiussione con cui viene garantita tale prestazione possono	
	essere sostituite da versamento in denaro alla società del	
	corrispondente importo a titolo di cauzione.	
	6.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporziona-	
	le alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	6.5 Le partecipazioni sono determinate in misura proporziona-	
	le conferimento.	
	6.6 I soci potranno decidere alla unanimità che, in caso di	
	aumento del capitale sociale, la partecipazione potrà non es-	
	sere proporzionale al conferimento.	
	6.7 L'aumento del capitale può essere attuato mediante offer-	
	ta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta il	

	diritto di recesso ai soci che non hanno consentito a tale	
	decisione.	
	6.8 Con decisione dei soci alla unanimità, in caso di ridu-	
	zione del capitale sociale in luogo del rimborso della quota	
	pagata potranno essere assegnati al socio diritti e beni an-	
	che immobili, di cui la società sia titolare.	
	Articolo 7 - Finanziamenti e versamenti	
	7.1 La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci	
	tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso nei li-	
	miti di cui alle norme vigenti.	
	7.2 I fondi acquisiti dai soci sono infruttiferi, salvo di-	
	versa decisione dei soci o dell'organo amministrativo.	
	7.3 Si richiama quanto disposto dall'art. 2467 c.c., per il	
	quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato ri-	
	spetto alla soddisfazione degli altri creditori in caso di	
	squilibrio tra l'indebitamento ed il patrimonio netto o qua-	
	lora la situazione finanziaria della società rendesse ragio-	
	nevole un conferimento.	
	Articolo 8 - Titoli di debito	
	8.1 La società può emettere titoli di debito, da offrire in	
	sottoscrizione a banche o ad altri investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali.	
	8.2 La loro emissione è decisa dai soci. La decisione di e-	
	missione, che prevede le condizioni del prestito e le moda-	
	lità del rimborso, è iscritta al Registro delle imprese a cu-	

	ra dell'organo amministrativo.	
	Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni	
	9.1 Le quote sono liberamente trasferibili, nel rispetto del	
	disposto degli artt. 4 e 9 del D.Lgs. 112/2017, e del D.P.R.	
	207/2010, s.m.i., e di quanto di seguito stabilito.	
	Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è	
	soggetto alla seguente disciplina.	
	Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra	
	vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione	
	"trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti	
	i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine	
	e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo,	
	i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e	
	donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non	
	preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso	
	dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando	
	all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in	
	manca di accordo, dall'arbitratore, di cui è detto in se-	
	guito.	
	9.2 II socio che intende vendere o comunque trasferire la	
	propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i	
	soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Libro	
	dei soci.	
	I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono e-	

	esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle par-	
	tecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo per-	
	venire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della	
	prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non	
	oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di	
	prelazione.	
	9.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da	
	parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano	
	ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da	
	ciascuno di essi posseduta.	
	9.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non pos-	
	sa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si	
	accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei	
	soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano	
	espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'e-	
	sercizio della prelazione loro spettante.	
	9.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indi-	
	cato dall'offerente.	
	Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno	
	qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle	
	forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il	
	prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune \	
	accordo.	
	Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedo-	
	no alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il	

	prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in se-	
	guito precisato.	
	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha	
	sede la società, su richiesta della parte più diligente.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve te-	
	ner conto della situazione patrimoniale della società, della	
	sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali	
	da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del	
	prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente,	
	ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e	
	condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai	
	fini della determinazione del valore di partecipazioni socie-	
	tarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di	
	maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di	
	controllo della società.	
	L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbi-	
	traggio stesso.	
	9.6 II diritto di prelazione deve essere esercitato per l'in-	
	tera partecipazione.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni of-	
	ferte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di es-	
	se, il socio offerente è libero di trasferire tutte le parte-	
	cipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove,	
	invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prela-	

	zione per parte della partecipazione offerta, può trasferire	
	tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la	
	prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo	
	stesso.	
	9.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte	
	di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente	
	esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni	
	poste in vendita.	
	9.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto	
	tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra pre-	
	scritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del vo-	
	to e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le	
	partecipazioni con effetto verso la società.	
	9.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione,	
	da parte della stessa agli effettivi proprietari non è sog-	
	getta a quanto disposto dal presente articolo. Non sono sog-	
	getti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti	
	a favore di società controllate o controllanti al 75% (set-	
	tantacinque per cento) o oltre.	
	9.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui	
	usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preven-	
	tivo consenso scritto di tutti /i soci; in mancanza di tale	
	consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente	
	articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.	
	Articolo 10 - Efficacia del trasferimento	

	10.1 L'organo amministrativo verifica il rispetto delle di-	
	sposizioni di legge e di statuto in materia di trasferimento	
	di partecipazioni.	
	10.2 E' onere degli interessati comunicare alla società il	
	trasferimento di una partecipazione, indicando gli estremi	
	dell ¹ avvenuta iscrizione al Registro delle imprese del tito-	
	lo del trasferimento, allegandone copia unitamente a tutti i	
	documenti necessari per consentire di verificare che il tra-	
	sferimento sia stato effettuato nel rispetto delle disposi-	
	zioni di legge e di statuto, che lo disciplinano.	
	10.3 Effettuata positivamente detta verifica, l'organo ammi-	
	nistrativo procede alla relativa iscrizione al Libro dei so-	
	ci, da eseguire contestualmente alla richiesta, qualora sia	
	interesse del socio esercitare immediatamente i suoi diritti;	
	a seguito della iscrizione al Libro dei soci possono essere	
	esercitati i diritti relativi alla partecipazione trasferita,	
	non essendo sufficienti al riguardo il deposito e la iscri-	
	zione del trasferimento presso il Registro delle Imprese.	
	10.4 L'organo amministrativo deve comunicare agli interessati	
	il motivo della eventuale mancata iscrizione al Libro dei So-	
	ci del trasferimento di partecipazione.	
	Articolo 11 - Recesso	
	11.1 Non è consentito al socio di recedere, se non nei casi	
	di legge; in particolare può recedere il socio che non abbia	
	consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società,	

	a fusione o scissione, al trasferimento della sede sociale	
	all'estero, alla revoca della liquidazione, al compimento di	
	operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci.	
	11.2 II socio che intende recedere, ne deve dare comunicazio-	
	ne alla società ed agli altri soci a mezzo raccomandata, te-	
	lefax o posta elettronica entro quindici giorni dalla iscri-	
	zione al Registro delle Imprese della delibera o dalla cono-	
	scenza da parte del socio del fatto, che legittima il reces-	
	so. Il recesso diviene definitivo qualora entro quindici	
	giorni dalla comunicazione di cui sopra non sia revocata la	
	delibera, che legittima il recesso.	
	11.3 II socio receduto ha diritto al rimborso del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumenta-	
	to, nonché degli eventuali dividendi maturati e non riscossi,	
	nei limiti di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017. In caso di	
	disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione	
	giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso di	
	partecipazione, per la quale /è stato esercitato il diritto	
	di recesso, deve essere eseguito entro centoottanta giorni	
	dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Si può	
	procedere al rimborso anche mediante acquisto della parteci-	
	pazione del socio receduto da parte degli altri soci o di un	
	terzo da questi designato.	

	Articolo 12 Esclusione	
	12.1 I soci, con decisione a maggioranza di capitale senza	
	tenere conto della quota di partecipazione del socio interes-	
	sato, possono escludere il socio fallito od assoggettato ad	
	altra procedura concorsuale.	
	12.2 Allo stesso modo può essere decisa la esclusione di un	
	socio, purché titolare di partecipazione inferiore alla metà	
	del capitale sociale, che subisca protesto o decreto ingiun-	
	tivo o sequestro conservativo per debito di importo signifi-	
	cativo, tale essendo comunque quello pari ad almeno la metà	
	del capitale sociale, o che comunque per il suo comportamento	
	o per situazioni particolari in cui si trovi, renda gravemen-	
	te difficoltoso alla società l'ottenimento di credito, che	
	faccia o tenti di fare concorrenza alla società, che sfrutti	
	a suo personale vantaggio qualsiasi informazione riguardante	
	la attività della società di cui sia venuto in possesso, che	
	arrechi gravi danni alla società.	
	Articolo 13 - Decisioni dei soci	
	13.1 Tutte le decisioni dei soci sono assunte in forma assem-	
	bleare, salvo quanto previsto dal presente statuto per deci-	
	sioni relative a determinate operazioni, per le quali l'orga-	
	no amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dai	
	soci, come in seguito precisato.	
	13.2 Il voto dei soci vale in proporzione alla rispettiva	
	partecipazione al capitale sociale.	

	13.3 Ciascun amministratore o tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di convo-	
	care l'assemblea.	
	13.4 Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o al-	
	trove in Italia od in altro paese della Unione Europea, con	
	avviso da inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata o te-	
	lex o posta elettronica (e-mail), almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli ar-	
	gomenti da trattare.	
	13.5 L'assemblea può comunque validamente deliberare, qualora	
	siano presenti tutti i soci in proprio o per delega, siano	
	presenti o siano informati della riunione tutti gli ammini-	
	stratori ed i sindaci se nominati, e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	13.6 Compete al Presidente della assemblea verificare in che	
	modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati	
	preventivamente informati della riunione, provvedendo in me-	
	rito anche nel corso della riunione mediante qualsiasi mezzo	
	di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli inte-	
	ressati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro	
	eventuale opposizione.	
	13.7 In caso di opposizione ciascuno dei soci o degli ammini-	
	stratori ha diritto di convocare l'assemblea col medesimo od	
	altro ordine del giorno almeno due giorni dopo quello della	
	riunione mediante comunicazione verbale a chi è fisicamente	

	presente, a condizione che tutti gli altri aventi diritto di	
	essere convocati ricevano contestualmente l'avviso con mezzi	
	di telecomunicazione.	
	13.8 L'assemblea si può tenere in audio o video conferenza.	
	In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare	
	il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare	
	od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e do-	
	ve si trovano il presidente della assemblea ed il segretario,	
	che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea	
	qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si	
	trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà i-	
	noltre indicare le modalità di collegamento con la società ed	
	eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura	
	della società stessa, ove gli aventi diritto possono afflui-	
	re. Il presidente dell'assemblea accerterà l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà op-	
	portuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire,	
	partecipando simultaneamente alla discussione ed alla vota-	
	zione; il Presidente regolerà lo svolgimento della riunione,	
	controllerà e proclamerà i risultati della votazione.	
	13.9 Le disposizioni di cui sopra per la validità delle as-	
	semblee non regolarmente convocate valgono anche per le as-	
	semblee in teleconferenza.	
	Articolo 14 - Validità delle delibere	
	14.1 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole	

	di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del	
	capitale sociale, salvi quorum deliberativi più elevati pre-	
	visti da norme di legge inderogabili.	
	Tuttavia per deliberare modifiche dello statuto o lo sciogli-	
	mento della società è necessario il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cen-	
	to) del capitale.	
	14.2 La modifica o la soppressione di particolari diritti at-	
	tribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci, e riguardanti	
	l'amministrazione della società, o dei diritti attribuiti al	
	socio in caso di trasferimento di partecipazioni, è valida-	
	mente decisa dai soci con il consenso dell'interessato e col	
	voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rap-	
	presentato dagli altri soci. L'attribuzione a singoli soci	
	dei diritti di cui sopra deve essere approvata da tutti i so-	
	ci.	
	14.3 Le decisioni dei soci adottate in conformità alla legge	
	ed al presente statuto vincolano anche i soci assenti o dis-	
	senzienti.	
	14.4 Può validamente partecipare alle decisioni dei soci chi	
	risulti tale dal Libro dei Soci.	
	14.5 Il socio può farsi rappresentare dal soggetto, anche non	
	socio, designato con delega scritta, conservata dalla so-	
	cietà; la delega può essere conferita a tempo indeterminato e	
	valere pertanto per più assemblee; la delega è sempre revoca-	

	bile; può essere delegato anche un amministratore.	
	14.6 L'Amministratore Unico o l'Amministratore più anziano di	
	età o, nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il	
	suo Presidente, presiedono l'assemblea, in difetto di che	
	l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge	
	pure il proprio Segretario.	
	Non è necessaria la nomina di un segretario quando il verbale	
	è redatto da notaio.	
	14.7 II Presidente della assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta la identità e legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta il risultato	
	delle votazioni, dandone conto nel verbale, dal quale deve	
	risultare il nominativo dei soci intervenuti con indicazione	
	delle eventuali deleghe ed il nominativo dei favorevoli, dei	
	contrari e degli astenuti.	
	Articolo 15 - Organo amministrativo	
	15.1 L'organo amministrativo, cui è affidata la gestione del-	
	la società, è costituito da:	
	- un Amministratore Unico, oppure	
	- da due a cinque Amministratori, il cui numero è deciso dai	
	soci, oppure	
	- un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3	
	(tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri.	
	15.2 Qualora vengano nominati più amministratori senza altra	
	indicazione, si intende nominato un Consiglio di Amministra-	

	zione.	
	15.3 Gli amministratori possono anche non essere soci della	
	Società.	
	15.4 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni	
	o revoca o per il periodo stabilito all'atto della nomina o	
	successivamente.	
	15.5 In caso di nomina di più Amministratori che non compon-	
	gano un Consiglio di Amministrazione, ciascuno può essere no-	
	minato con durata diversa dagli altri e la cessazione dalla	
	carica di un amministratore, anche per revoca o dimissioni,	
	non determina la decadenza degli altri, ma deve essere convo-	
	cata senza indugio l'assemblea dei soci per le decisioni del	
	caso.	
	15.6 I membri dell'organo amministrativo dovranno essere in	
	possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previ-	
	sti per gli esponenti aziendali di banche, e dovranno aver	
	maturato un'esperienza professionale complessiva di almeno un	
	triennio nell'attività » di amministrazione, di direzione o	
	di controllo presso imprese o associazioni operanti nei set-	
	tori previsti dall'art. 2 del D.lgs. 112/2017.	
	Articolo 16 - Divieto di concorrenza	
	16.1 Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza	
	come disciplinato per le società per azioni, e cioè non pos-	
	sono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili	
	in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente	

	in conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o di-	
	rettori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione	
	dell'assemblea.	
	16.2 Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può	
	essere revocato e risponde dei danni.	
	Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo	
	17.1 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri di	
	amministrazione, senza alcuna limitazione o distinzione tra	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, e	
	fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 112/2017	
	con riferimento a cessioni di azienda o rami di azienda; al-	
	l'atto della nomina o successivamente i soci possono decidere	
	che per determinate operazioni, quali ad esempio l'acquisto o	
	la cessione di immobili, la costituzione di ipoteche su beni	
	sociali, il rilascio di fideiussioni, l'organo amministrativo	
	deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei	
	soci.	
	17.2 Compete inderogabilmente all'assemblea dei soci la deci-	
	sione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitu-	
	tivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	17.3 La preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci ri-	
	chiesta dal presente statuto o dalla legge per il compimento	
	di una determinata operazione, può risultare anche dal mede-	
	simo atto, che sarà sottoscritto da tutti gli amministratori	

	in carica e da tutti i soci; la decisione nella forma di cui	
	sopra è trascritta sul Libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 18 - Organo amministrativo pluripersonale.	
	18.1 <u>Qualora più Amministratori costituiscano l'organo ammi-</u>	
	<u>nistrativo, salva diversa decisione dei soci all'atto della</u>	
	<u>loro nomina o successivamente, a ciascuno competono disgiun-</u>	
	<u>tamente i poteri di gestione della società, ma devono agire</u>	
	<u>congiuntamente per l'acquisto e la alienazione a qualsiasi</u>	
	<u>titolo di immobili, di aziende o rami di aziende, di parteci-</u>	
	<u>pazioni societarie, per la costituzione di pegno o ipoteca su</u>	
	<u>beni sociali, per la assunzione di obbligazioni cambiarie,</u>	
	<u>per la richiesta di fidi, finanziamenti e mutui, per il rila-</u>	
	<u>scio di fideiussioni o di altre garanzie per obbligazioni di</u>	
	<u>terzi.</u>	
	18.2 Ciascun Amministratore può opporsi all'operazione, che	
	un altro Amministratore abbia il potere di compiere indivi-	
	dualmente; i soci decidono a maggioranza di capitale sulla	
	opposizione.	
	18.3 Qualora una determinata operazione debba essere compiuta	
	congiuntamente, ma un Amministratore sia contrario, l'altro o	
	gli altri possono compiere tale operazione se autorizzati dai	
	soci con decisione assunta a maggioranza di capitale.	
	18.4 Il progetto di bilancio ed i progetti di fusione o di	
	scissione devono essere approvati dagli amministratori a mag-	
	gioranza con delibera collegiale.	

	Articolo 19 - Consiglio di amministrazione	
	19.1 II Consiglio di amministrazione, composto da un numero	
	variabile da tre a nove componenti, fissato dalla assemblea	
	al momento della nomina, elegge fra i suoi membri un Presi-	
	dente e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente, qualora	
	non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	19.2 II Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie funzioni ed attribuzioni ad uno o più dei suoi mem-	
	bri; con decisione assunta alla unanimità la delega può esse-	
	re illimitata; la delega illimitata può essere revocata anche	
	da un solo consigliere.	
	Non è delegabile la redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o di scissione, salvi gli altri divieti	
	di legge al conferimento di delega.	
	19.3 Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica	
	la metà o la maggioranza dei Consiglieri in carica, si inten-	
	de decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà es-	
	sere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le de-	
	libere del caso.	
	19.5 II Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la	
	sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo	
	ritenga opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta	
	da almeno due Consiglieri o dai Sindaci, qualora nominati.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con lettera	
	raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elet-	

	tronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riu-	
	nione, o un giorno prima nei casi di urgenza; l'avviso è in-	
	viato al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci, se nominati.	
	19.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in	
	teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni so-	
	no valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel	
	medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta	
	la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e	
	tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.	
	19.7 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza	
	dei suoi membri in carica.	
	In deroga a quanto sopra, i soci possono decidere all'atto	
	della nomina o successivamente^ che per determinate operazio-	
	ni, quale ad esempio il compimento di operazioni immobiliari,	
	o per particolari decisioni, è necessaria una maggioranza più	
	elevata od il consenso di un determinato consigliere od il	
	consenso di tutti i consiglieri in carica.	
	19.8 Qualora anche un solo amministratore non si opponga, le	
	decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere a-	
	dottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto; tutti devono essere adeguata-	
	mente informati ed essere messi in grado di partecipare alla	
	decisione; possono essere approvati un unico documento o più	
	documenti col medesimo testo, da conservare * agli atti della	
	società. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni	

	dal suo inizio, salvo diverso termine indicato nella decisio-	
	ne. La decisione è adottata col voto favorevole della maggio-	
	ranza degli amministratori in carica e viene trascritta sul	
	Libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 20 - Procuratori	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori per determi-	
	nati atti o categorie di atti nei limiti dei poteri che gli	
	competono.	
	Articolo 21 - Legale rappresentanza	
	La legale rappresentanza della società spetta:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta salva	
	diversa decisione dei soci all'atto della nomina o successi-	
	vamente;	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consi-	
	glieri Delegati, nei limiti della delega.	
	Articolo 22 - Compensi per gli amministratori	
	22.1 I soci decidono sul compenso per gli amministratori, de-	
	terminabile in tutto od in parte anche sotto forma di parte-	
	cipazione agli utili netti, e possono loro assegnare un trat-	
	tamento di fine mandato, nei limiti di cui all'art. 3 del	
	D.lgs. 112/2017.	
	22.2 In caso di nomina di Consiglieri delegati, il loro com-	
	penso può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione	
	con delibera modificabile anche con decisione dei soci.	

	Articolo 23 - Direttore Generale	
	23.1 II Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.	
	Articolo 24 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti	
	24.1 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	24.2 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo, costituito da un sindaco unico, avente i requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs. 112/2017, cui competono i compiti ed i poteri stabiliti dalla legge.	
	24.3 L'assemblea può stabilire che l'organo di controllo sia costituito da tre membri effettivi, tra i quali nomina il presidente, e due supplenti. In tal caso il collegio può riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.	
	24.4 Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni, per cui esso dura in carica tre esercizi ed il suo compenso deve essere stabilito dalla assemblea per tutta la durata del mandato*, nei limiti di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017.	
	24.5 Qualora non sia obbligatoria la nomina del revisore o società di revisione, all'organo di controllo può essere af-	

	fidata anche la revisione legale dei conti.	
	Articolo 25 - Esercizi sociali	
	25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicem-	
	bre di ogni anno.	
	25.2 Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, co-	
	stituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal	
	rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, da presenta-	
	re all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio o entro centottanta giorni qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato od in caso di	
	esigenze particolari in relazione alla struttura della so-	
	cietà od al suo oggetto; gli amministratori segnalano tali e-	
	sigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna	
	il bilancio.	
	La società inoltre redige, deposita presso il Registro delle	
	imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio so-	
	ciale, redatto con le modalità e secondo i criteri stabiliti	
	dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.	
	Articolo 26 - Utili	
	26.1 Non meno del 5% (cinque per cento) degli utili deve es-	
	sere destinato a riserva legale fino al raggiungimento del	
	quinto del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'ulti-	
	mo comma dell'art. 2463 del codice civile, la riserva così	
	formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale	
	e per copertura di eventuali perdite; essa deve essere rein-	

	tegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.	
	26.2 Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 112/2017, per il resto	
	gli utili e gli avanzi di gestione di ogni esercizio dovranno	
	essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o	
	a incremento del patrimonio; la società potrà destinare una	
	quota non superiore al tre per cento degli utili netti annua-	
	li, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi prece-	
	denti, ai fondi di cui all'art. 16 del D.lgs. 112/2017.	
	Articolo 27 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	27.1 La società adotta modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavo-	
	ratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue	
	attività.	
	Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017, i lavoratori e i	
	destinatari delle attività saranno coinvolti attraverso mo-	
	menti informativi, consultivi e di partecipazione alle atti-	
	vità della società, secondo modalità da determinarsi in appo-	
	sito Regolamento approvato con decisione dei soci, *11 quale	
	dovrà prevedere meccanismi di informazione, di consultazione	
	o partecipazione, tali per cui lavoratori e destinatari delle	
	attività potranno influire sulle decisioni relative alle que-	
	stioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e	
	sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. In	
	particolare i lavoratori e gli utenti potranno intervenire	
	nelle assemblee dei soci chiamate a deliberare su argomenti	

	che incidano direttamente sui loro diritti, sulle condizioni	
	di lavoro, sulla qualità dei beni e dei servizi offerti agli	
	utenti, sulla modifica dell'oggetto sociale, sulla cessazione	
	per qualunque causa della qualifica di impresa sociale; a tal	
	fine l'avviso di convocazione riportante gli argomenti di cui	
	sopra dovrà essere comunicato ai lavoratori e pubblicato sul	
	sito internet della società e dovrà indicare le modalità di	
	intervento in assemblea di lavoratori e utenti, anche tramite	
	loro rappresentanti; inoltre qualora vengano superati due dei	
	limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del	
	codice civile ridotti della metà, i lavoratori dell'impresa	
	potranno nominare un componente dell'organo di amministrazio-	
	ne e un componente dell'organo di controllo. Il tutto in con-	
	formità alle linee guida e disposizioni emanate dalla compe-	
	tenti autorità, che si intendono qui per integralmente ri-	
	chiamate. Il Regolamento potrà disciplina più nel dettaglio	
	l'esercizio dei diritti di cui sopra.	
	Articolo 28 - Scioglimento	
	28.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momen-	
	to allo scioglimento della società, i soci eleggono uno o più	
	liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.	
	28.2 Si applicano al liquidatore od ai liquidatori le dispo-	
	sizioni di legge e del presente statuto in materia di ammini-	
	strazione e rappresentanza della società per quanto compati-	
	bili.	

	28.3 Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 112/2017, in caso di	
	scioglimento volontario della società il patrimonio residuo,	
	dedotti il capitale effettivamente versato dai soci, even-	
	tualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e	
	non distribuiti nei limiti di legge, è devoluto ad altri enti	
	del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni,	
	o ai fondi di cui all'articolo 16 del D.lgs. 112/2017, secon-	
	do quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci che delibera	
	lo scioglimento, o in mancanza con determinazione dei liqui-	
	datori, salve altre destinazioni imposte dalla legge.	
	Articolo 29 - Clausola arbitrale	
	29.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o	
	fra essi e la società, incluse le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore,	
	se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni atti-	
	nenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili,	
	sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di	
	tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla	
	sede legale della società, su istanza della parte più dili-	
	gente tra quelle in contesa.	
	29.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di	
	un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima pre-	
	senta l'istanza per la nomina.	
	29.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati	

	sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo	
	stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in con-	
	tesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la	
	Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede lega-	
	le della società.	
	29.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente,	
	secondo diritto.	
	29.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri	
	dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad u-	
	na nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.	
	29.6 II Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento	
	della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesio-	
	ne al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche	
	sociali.	
	Articolo 30 - Disposizioni finali	
	30.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si appli-	
	cano le disposizioni di legge in vigore al momento in cui si	
	è verificato il caso da regolamentare, con particolare rife-	
	rimento a quanto disposto dal D.lgs. 112/2017, successive mo-	
	difiche ed integrazioni, e regolamenti attuativi.	
	Mariuccia Fadda	
	Jessica Mele	
	Lucio Mele	
	Matteo Mele	
	Gianni Fancello	

32 di 32